



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. n° 1395 DEL 11/06/2018

DECRETO N. 4 DEL 11.06.2018

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- il Titolare del trattamento, considerate le attività di trattamento svolte nell'ambito della sua struttura, al fine di ottemperare all'obbligo di cui sopra, con il presente atto intende nominare il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);



CONSIDERATO CHE

- Questo Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- Non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate;
- **Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07.05.2018** ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni facenti parte dell'Unione del Logudoro, sulla base delle valutazioni condotte dalla predetta Unione dei Comuni di cui lo stesso Comune fa parte e che condivide;
- All'esito della procedura di gara unica espletata dall'Unione del Logudoro per la fornitura del servizio di Adeguamento dell'Unione del Logudoro e dei Comuni che ne fanno parte alla Normativa Europea Sulla Protezione Dei Dati Personali di cui al Regolamento Ue/2016/679 , con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione del Logudoro n.44 del 24/05/2018 il Servizio è stato affidato alla Società Halley Sardegna S.r.L con sede in Assemini P.iva 03170580926;
- **La Società Halley Sardegna SrL , con nota acquisita al Prot. dell'Unione in data 06/06/2018 al n. 648, ha designato l'Avv. Gianluca Satta quale professionista esterno per lo svolgimento del ruolo di RPD, che è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, come si evince al Curriculum allegato, e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;**
- In data 07/06/2018 tra l'Unione del Logudoro e la Società Halley Sardegna S.r.l. è stato stipulato il Contratto di affidamento del Servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO

N O M I N A

L'Avv. **GIANLUCA SATTA** (C.F.: STTGLC85A23L219Z, P.IVA: 03523490922) residente in Quartu S. Elena (CA) nella via Botticelli n. 19, **Responsabile della Protezione dei Dati personali** per il Comune di **NUGHEDU SAN NICOLÒ** ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, 38 e 39, del Regolamento (UE) 2016/679 per tutti i trattamenti eseguiti dal Titolare del Trattamento, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nel Contratto di affidamento.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o del Comune relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o del Comune relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune come meglio specificato **nell'Allegato n. 1 " Compiti ed istruzioni per il Responsabile della Protezione dei dati "**.

Il Comune si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse che si rendessero necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

La presente nomina, salvo rinnovo, avrà validità fino alla scadenza del Contratto di affidamento del Servizio tra l'Unione del Logudoro e Halley Sardegna Srl. Al termine del suo incarico, il RPD dovrà restituire al Titolare del trattamento ogni documento in suo possesso, riguardanti l'espletamento dei compiti affidati, e ogni altro elemento utile per consentire al suo eventuale successore di poter espletare le proprie funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati.

NUGHEDU SAN NICOLO' 11 GIUGNO 2018

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



Il Sindaco

Michele Carboni

Per accettazione

Il DPO

(Avv. Gianluca Satta)

ALLEGATO N. 1 ALLA DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Compiti ed istruzioni PER IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Nell'eseguire i compiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Nello svolgimento delle funzioni, il Responsabile della protezione dei dati dovrà direttamente riferirsi al vertice gerarchico dell'Unione dei Comuni e dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione e non riceverà alcuna istruzione in merito all'esecuzione dei compiti assegnati con la presente nomina

1. INFORMAZIONE E CONSULENZA (art. 39, par.1, lett. a)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto ad informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento e ai Responsabili del trattamento eventualmente nominati, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati.

Se necessario, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà informare il Titolare del trattamento di eventuali carenze riscontrate, e proporre le misure adeguate da adottare per porvi rimedio.

Quando richiesto, o su propria iniziativa, il Responsabile della Protezione dei Dati fornisce consulenza sull'attuazione di politiche e sulla produzione di linee guida, procedure e regole di controllo, finalizzate a garantire l'efficace protezione dei dati personali e i diritti degli interessati.

Al termine di ciascun anno il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà redigere una relazione contenente il rapporto annuale di tutte le attività svolte in adempimento ai compiti assegnati con la presente nomina.

2. SORVEGLIANZA E FORMAZIONE (art. 39, par.1, lett. b)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto a sorvegliare l'osservanza del Regolamento, delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche in materia di protezione dei dati personali del Titolare del trattamento e dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati, ivi compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

In particolare, il Responsabile della Protezione dei Dati deve verificare che, nell'ambito dell'organizzazione del Titolare del trattamento, gli adempimenti e le misure tecniche e organizzative siano adeguate ed attuati in modo tale da consentire al Titolare la dimostrazione di conformità con il Regolamento; se necessario, dovrà essere segnalata per tempo ogni esigenza di revisione o aggiornamento di tali misure e adempimenti.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto ad agevolare la corretta applicazione del principio di "protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita"¹ in tutte le attività del Titolare che comportano il trattamento di dati personali.

¹ **Art. 25 RGPD - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita**

"1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo."



Nell'ambito della propria indipendenza, il Responsabile della Protezione dei Dati deve, altresì, monitorare la conformità dell'organizzazione del Titolare del trattamento al Regolamento, ivi compresa la ripartizione degli incarichi, delle relative responsabilità, nonché la consapevolezza e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

L'attività di sorveglianza del Responsabile della Protezione dei Dati ha ad oggetto anche: le attribuzioni delle responsabilità (verifica delle nomine interne, dei soggetti esterni), la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo (specificare che non si tratta di fare formazione del personale ma di semplice verifica che il personale sia formato e sensibilizzato).

Non rientra fra i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati curare direttamente la formazione del personale e dei soggetti coinvolti nel trattamento.

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (art. 39, par.1, lett. c)

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 RGPD.

In particolare, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà fornire un parere limitatamente alla necessità o meno di effettuare la DPIA e/o un parere in merito alla effettiva corretta valutazione dei rischi e delle misure tecniche e organizzative scelte per mitigare i rischi. Inoltre, potranno essere richieste valutazioni aventi ad oggetto le seguenti tematiche:

1. se condurre o meno una DPIA;
2. quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;
3. se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzata;
4. quali contromisure applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate;
5. se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al Regolamento

Al Responsabile della Protezione dei Dati non potrà essere richiesto di eseguire direttamente e personalmente la valutazione di impatto, in quanto adempimento specifico la cui responsabilità spetta al Titolare del Trattamento.

4. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 39, par.1, lett. d/e)

Nell'ambito dei rapporti con l'autorità di controllo, il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto fornire ogni supporto necessario alla cooperazione con l'autorità di controllo, e dovrà fungere da punto di contatto per ogni questione connessa al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

In caso di controllo il Responsabile della Protezione dei Dati è tenuto a riferire ogni violazione rilevata e a non omettere nessuna informazione o dettaglio.

In caso di consultazione preventiva, il DPO dovrà eseguire il controllo (e sovrintendere) tutte le operazioni necessarie (es. controlla e sovrintende l'attività di un consulente esterno chiamato a supportare l'attività necessaria alla consultazione preventiva).

5. COMPITI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 28, par. 3, lett. e)

Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà assicurare la corretta gestione delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, la loro trasmissione ai servizi competenti e dovrà fornire consulenza nella risposta da fornire agli interessati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati non sarà tenuto a rispondere o processare eventuali richieste di accesso ai dati da parte degli interessati, e ogni altra questione relativa all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà essere coinvolto ed informato ogni qual volta un interessato formula istanza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento.

Al fine di garantire agli interessati il diritto di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, l'Ente potrà pubblicare sul



proprio sito web e sugli altri canali informativi (es. informativa) unicamente i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati. Qualora necessario, l'eventuale pubblicazione del nominativo sul sito web dovrà essere concordata.

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati potranno essere comunicati a tutto il personale dipendente, in modo da garantire che la presenza e le funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati siano note all'interno dell'Ente.

6. COMPITI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI INTERNI

Il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà assicurarsi che il Titolare del trattamento sia adeguatamente organizzato per assicurare la notifica tempestiva all'autorità di controllo (art. 33 RGPD) e, ove necessario all'interessato (art. 34 RGPD), in caso di violazione dei dati personali (data breach).

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati è chiamato a determinare se procedere o meno alla valutazione di impatto (art. 35 RGPD), qualora rilevi che un trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.

Al fine di assicurare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative del Titolare, il Responsabile della Protezione dei Dati dovrà monitorare e, se del caso, richiedere l'aggiornamento del Registro dei trattamenti e delle misure di sicurezza², tenendo conto delle attività di trattamento eseguite e dei rischi associati a ciascuno di essi, data la sua natura, portata, contesto e finalità.

Tutte le attività non previste dal contratto dovranno essere specificamente concordate con il Responsabile della Protezione dei Dati e, di volta in volta, saranno stabiliti i compensi (es. in caso di affidamento della tenuta del registro dei trattamenti, in caso di vertenza/ispezione dell'autorità di controllo, data breach)

POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (art. 38)

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei compiti assegnati al Responsabile della Protezione dei Dati, il Titolare del trattamento si impegna a:

- a) coinvolgere tempestivamente ed in modo adeguato, il Responsabile della Protezione dei Dati, per quanto concerne tutte le problematiche riguardanti i trattamenti;
- b) Coadiuvare e sostenere il Responsabile della Protezione dei Dati attraverso:
 1. la predisposizione di risorse (economiche, strutturali e/o organizzative) adeguate;
 2. l'accesso a tutte le informazioni, dati e trattamenti necessari per l'espletamento dei compiti;

² Art. 32 - Sicurezza del trattamento

“1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*
- 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.*
- 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*
- 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.”*



3. la partecipazione ad eventi formativi finalizzati al mantenimento delle conoscenze e delle abilità specialistiche necessarie per portare a termine i compiti affidati;
 4. il monitoraggio e la segnalazione al Responsabile della Protezione dei Dati delle migliori pratiche specifiche per l'incarico assegnato.
- c) Garantire che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione in merito all'esercizio delle proprie funzioni e che non sia rimosso o penalizzato per l'espletamento dei propri compiti;
 - d) Consentire al Responsabile della Protezione dei Dati di riferire direttamente al più alto livello di gestione dell'organizzazione del Titolare del Trattamento;
 - e) Garantire che eventuali altri compiti e funzioni assegnati in ragione del rapporto con il Titolare del trattamento non diano adito a conflitti di interesse con quelli relativi al proprio *status* di Responsabile della Protezione dei Dati;
 - f) Considerare le informazioni, le analisi e le consulenze in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati, fornite in esecuzione dei compiti assegnati e, nel caso in cui intenda disattendere le stesse, documentarne le ragioni;
 - g) Assicurarsi che, prima di intraprendere nuove attività di trattamento o di modificare quelle già esistenti, il Responsabile della Protezione dei Dati sia adeguatamente informato e coinvolto;





COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

P.zza Marconi 2

Tel. 079763042-3-Fax 079763394

Prot. n° 2479 DEL 07.10.2019

DECRETO SINDACALE

N. 6 del 07.10.2019

**Oggetto: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP)
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'**

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che:

- il Comune di Nughedu San Nicolo' è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- a seguito di procedura ODA n. 5135932 del 01.10.2019 su MEPA di cui alla determinazione AA.GG. n. 569 del 01.10.2019, l'incarico di Responsabile della Protezione Dati è stato affidato alla società Nicola Zuddas srl, con sede in Cagliari



nella Via Dante 34/36, C.F./P.IVA 01913870927, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ritenuta in possesso, unitamente al referente dalla stessa individuato per l'Ente, delle competenze e delle conoscenze specialistiche richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;

- la succitata società ed il referente da essa individuato non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- per l'espletamento dell'incarico di RPD, la ditta Nicola Zuddas si avvarrà dell'Avvocato Ivan Orrù, C.F.: RRO VNI 82E02 B354M - P. IVA: 03820280927;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

DI DESIGNARE quale Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Nughedu San Nicolo', ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39, del Regolamento (UE) 2016/679, per tutti i trattamenti eseguiti dal Titolare del Trattamento, la Nicola Zuddas S.r.l., con sede legale in Cagliari (CA), nella via Dante n. 36, C.F./P.IVA: 01913870927, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il cui referente individuato per l'Ente è l'Avv. Ivan Orrù (C.F.: RROVNI82E02B354M, P.IVA: 03820280927).


Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Nughedu San Nicolo'

Il Comune di Nughedu San Nicolo' si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD il personale degli uffici per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;



- b) assicurare che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

La presente nomina avrà validità fino al 30.09.202~~9~~. Al termine del suo incarico, il Responsabile della Protezione Dati dovrà restituire al Titolare del trattamento ogni documento, eventualmente in suo possesso, riguardante l'espletamento dei compiti a lui affidati, ed ogni altro elemento utile per consentire al suo eventuale successore di poter espletare le proprie funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.



Il Sindaco
Michele Carboni